



Studio Associato Lanza Poltronieri

Rag. Poltronieri Davide *Commercialista*
Dott. Lanza Federica *Consulente del Lavoro*

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare Studio N. 2/2017 del 10/05/2017

Oggetto: Le novità della Manovra correttiva 2017

I.V.A.

Il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 ha stabilito che **il diritto alla detrazione dell'IVA può essere esercitato al più tardi con la Dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.** In precedenza il termine si estendeva fino alla Dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di costituzione del diritto.

Dal 24 aprile 2017 il diritto alla detrazione dell'IVA potrà essere esercitato quindi fino al momento di invio del modello relativo all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, quindi, per il 2017 fino a 4 mesi dopo il 31 dicembre dell'anno dell'esigibilità (30 aprile 2018).

Il Decreto Legge non contiene, ad oggi, alcuna disciplina transitoria per gli anni passati: conseguentemente, dal 24 aprile 2017 non dovrebbe essere più possibile detrarre l'IVA delle fatture datate 2015 o 2016 salvo modifiche, in sede di conversione del D.L. in esame, che prevedano una disposizione transitoria ovvero una tempistica più ampia per la detrazione IVA.

La restrizione del termine entro cui è possibile detrarre l'IVA è stata stabilita in relazione alla lotta all'evasione nel settore IVA, perseguita anche tramite l'istituzione delle nuove comunicazioni IVA periodiche introdotte dal D.L. n. 193/2016. L'incrocio automatizzato dei dati di cessioni e acquisti trasmessi dal contribuente potrebbe risultare infatti inefficace a causa della discrasia presente, prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 50/2017, nei termini di registrazione e quindi di comunicazione delle fatture da parte dei fornitori e da parte dei clienti.

Riduzione del limite per la compensazione di imposte dirette e IRAP ad " 5.000

Dal 24 aprile 2017 la **soglia per l'opposizione del visto di conformità** (o la firma del Collegio sindacale) **si abbassa da 15.000 a 5.000 euro.**



Studio Associato Lanza Poltronieri

Rag. Poltronieri Davide *Commercialista*
Dott. Lanza Federica *Consulente del Lavoro*

Nel caso in cui si utilizzino in compensazione dei crediti in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione della Dichiarazione, o nel caso in cui si utilizzino crediti con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti non abilitati, l'Amministrazione procederà a recuperare i crediti utilizzati e ad irrogare sanzioni ed interessi.

Non sono previste novità sul modello IVA TR in caso di utilizzo del credito IVA trimestrale in compensazione orizzontale, per il quale non vi è obbligo di apporre il visto di conformità; va invece apposto in caso di rimborsi superiori a 30.000 euro.

È stato altresì introdotto l'obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia Entrate per i soggetti IVA che vogliono compensare il credito IVA annuale o di periodi inferiori (precedentemente vi era il limite di esenzione fino a 5.000 euro) o i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'I RAP e ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della Dichiarazione dei redditi.

Il Decreto Legge non contiene specifiche disposizioni sulla decorrenza della norma, pertanto si ritiene entrata in vigore da subito.

Si ricorda che non è possibile utilizzare la compensazione in caso di iscrizione a ruolo di importi a seguito di mancato pagamento delle somme dovute entro il termine assegnato dall'Ufficio.

Split Payment allargato dal 1° luglio 2017

È prevista l'estensione del meccanismo di scissione dei pagamenti IVA (Split Payment) nei confronti di società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, società controllate da regioni, province, città metropolitane, comuni e unioni di comuni o società quotate nella Borsa Italiana.

È stata altresì eliminata la disposizione secondo cui il meccanismo dello Split Payment non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito; è il caso dei lavoratori autonomi esercenti arti e professioni, ma anche delle prestazioni di agenzia e di intermediazioni.

Le nuove disposizioni inerenti l'applicazione allargata della scissione dei pagamenti si applicheranno per le operazioni a partire dal 1° luglio 2017.

L'applicazione dello Split Payment non determina mutamenti in ordine al debitore dell'imposta, non si applica un'inversione del debitore dell'imposta come avviene per il reverse charge. Si tratta solo di un diverso meccanismo di riscossione dell'IVA da parte dell'Erario.

Con l'applicazione dello Split Payment occorre modificare le modalità di emissione della fattura e della liquidazione dell'IVA: in fattura continuerà ad essere esposta l'IVA dal cedente, ma non verrà incassata e quindi non si genererà un debito nei confronti dell'Erario. Le fatture non saranno emesse con IVA immediata o differita ma in regime di scissione dei pagamenti; in caso di fatture elettroniche trasmesse con Sdi dovrà essere compilato lo specifico campo S.

Rimangono escluse dal meccanismo dello Split payment, per mancanza del presupposto di imposta, le cessioni di beni e le prestazioni servizi non imponibili, esenti o fuori campo; sono altresì esclusi gli acquisti che rientrano nell'ambito applicativo del reverse charge per i quali i



Studio Associato Lanza Poltronieri

Rag. Poltronieri Davide *Commercialista*
Dott. Lanza Federica *Consulente del Lavoro*

soggetti interessati dalla scissione dei pagamenti sono debitori di imposta come servizi di pulizie, rottami, acquisti intra UE.

Si ricorda che in caso di accertamento IErario si rivolgerà sempre al cedente, rimanendo soggetto passivo IVA; il soggetto cedente accertato potrà poi esercitare rivalsa sul cliente, se ne ricorrono le condizioni.

La definizione agevolata delle controversie tributarie (rottamazione liti fiscali)

Eq prevista la %rottamazione+ delle liti fiscali pendenti (Definizione agevolata delle controversie tributarie).

In particolare, a domanda del soggetto che ha proposto ricorso tributario o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, **potranno essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio**, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto, **escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora** di cui all'art. 30, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Il provvedimento ricalca quindi, a grandi linee, la recente %rottamazione dei ruoli+ di cui al D.L. n. 193/2016, convertito dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, che prevedeva lo stralcio delle sanzioni e degli interessi di mora.

In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione.

In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione in oggetto.

Sotto il profilo temporale **sono definibili le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016** e per le quali alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Sono definibili solo le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia Entrate.

Gli importi dovuti (in unica soluzione) o la prima rata (pari al 40% del totale delle somme dovute), dovranno essere versati entro il 30 settembre 2017.

Per ciascuna controversia autonoma dovrà essere effettuato un separato versamento e non sarà ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano duemila euro. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

In caso di pagamento rateizzabile:

- la **scadenza della seconda rata**, pari all'ulteriore 40% delle somme dovute, è fissata al **30 novembre 2017**;



Studio Associato Lanza Poltronieri

Rag. Poltronieri Davide *Commercialista*
Dott. Lanza Federica *Consulente del Lavoro*

- la **scadenza della terza e ultima rata**, pari al residuo 20% delle somme dovute, è fissata **al 30 giugno 2018**.

Dagli importi dovuti andranno scomputati quelli eventualmente già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la definizione agevolata di cui all'art. 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

La definizione non darà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

La **domanda di definizione dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2017**, per ciascuna controversia autonoma.

Le controversie definibili non saranno sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione in oggetto. In tal caso il processo sarà sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resterà ulteriormente sospeso fino al 31 dicembre 2018.

Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2017 fino al 30 settembre 2017.

L'eventuale diniego della definizione dovrà essere notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego sarà impugnabile entro i 60 giorni successivi alla notifica dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.

La cedolare secca sulle locazioni brevi+

Dal 1° giugno 2017 sarà possibile tassare a **cedolare secca, con l'aliquota del 21%**, i redditi derivanti dai contratti di locazioni a breve. Per locazione "breve" si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite agenzie immobiliari, che prevedono eventualmente anche la fornitura del cambio della biancheria e la pulizia dei locali.

Poiché la norma fa riferimento alla data di stipula del contratto e non alla sua decorrenza, le nuove regole dovranno applicarsi a tutti gli accordi sottoscritti **a partire dal 1° giugno 2017**, indipendentemente dal prodursi degli effetti.

La norma impone ai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche tramite portali online (è il caso del portale Airbnb), di trasmettere i dati relativi alle locazioni brevi concluse per mezzo del loro intervento. Questi intermediari sono quindi tenuti a operare, quali sostituti d'imposta, la ritenuta pari al 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'accredito, versarla ed effettuare la certificazione.



Studio Associato Lanza Poltronieri

Rag. Poltronieri Davide Commercialista
Dott. Lanza Federica Consulente del Lavoro

L'omessa o incompleta comunicazione è punita con una **sanzione da 250 a 2.000 euro**, ridotta alla metà se la trasmissione avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza o se vengono corretti i dati inviati entro i termini.

Si ricorda che l'applicazione della cedolare secca avviene solo tramite opzione e che può applicarsi anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione ed ai contratti aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi.

Lo Studio è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, cordiali saluti.

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA' LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA' ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE
